

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 31/01/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN FETOVAIA NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA.

PREMESSO CHE:

- ASA spa con nota in atti comunali prot 17754 del 30/12/2024 rendeva noto che il procedimento per il rilascio dell'AUA che contiene l'autorizzazione allo scarico per l'impianto in oggetto, non si è perfezionato, come da comunicazione della Regione Toscana del 23.12.2024 e pertanto la suddetta ASA spa richiedeva l'adozione di opportuna ordinanza sindacale per il proseguo dell'esercizio nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione alla scarico per l'impianto in questione;
- Con Ordinanza del Sindaco n. 203 del 31/12/2024 era stato disposto II mantenimento in esercizio da parte del gestore ASA spa dell'impianto di depurazione posto in località Fetovaia nel comune di Campo nell'Elba, al fine di scongiurare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con le stesse modalità della precedente autorizzazione allo scarico valida fino al 31.12.24 e per la durata di ulteriori giorni trenta, eventualmente prorogabili a seguito di motivata richiesta da parte di ASA spa e nelle more del rilascio da parte della Regione Toscana del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico AUA.
- Per effetto di quanto sopra ASA spa in qualità di gestore del SII nell'ambito territoriale ottimale dell'ATO5, ha in carico, tra gli altri, l'esercizio del depuratore sito in località Fetovaia la cui autorizzazione allo scarico arriva a scadenza il 31.01.25;

DATO ATTO CHE:

- L'impianto di depurazione di Fetovaia, è stato oggetto negli ultimi anni di un esteso intervento di revamping finalizzato alla possibilità di trattare nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs 152/06 e LR 20/06 e Regolamento 46R i reflui collettati e non trattati oggi verso la condotta sottomarina di Fetovaia per consentirne l'adeguamento a migliori e più tutelanti standard depurativi;
- Il progetto di revamping del depuratore di Fetovaia è inserito fra gli interventi prioritari della Regione Toscana ed oggetto di importanti finanziamenti pubblici, oggetto di una legge speciale che ne autorizza il mantenimento in esercizio durante le fasi transitorie di scarico, nel rispetto del piano di adeguamento definito dall'Autorità Idrica e ratificato dalla stessa Regione Toscana;
- L'approvazione del progetto di revamping del depuratore di Fetovaia è avvenuta con conferenza di servizi decisoria di AIT n 141 – del 14/12/2021;
- La L.R. 20/2006 e all'art. 19 ter del D.P.G.R. 46/R/2008 approvato con D.P.G.R. 19/2022 Aggiornato con Delibera n. 1568 del 18/12/2023 hanno quindi di fatto autorizzato il proseguimento dell'esercizio degli

impianti e degli scarichi esistenti durante le varie fasi di esecuzione fino a garantirne le fasi di avvio;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall' Azienda ASA Servizi Ambientali S.p.a. con nota acclarata al protocollo n. 1448 del 30/01/2025, con la quale richiedeva la proroga per il mantenimento in esercizio dell'impianto di depurazione sito in Fetovaia nel comune di Campo nell'Elba, come previsto dell'Ordinanza Sindacale n. 203 del 31/12/2024;

VERIFICATO come ad oggi l' Azienda ASA Servizi Ambientali S.p.a. non siano ancora in possesso del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico AUA rilasciato dalla Regione Toscana per cause indipendenti dalla sua volontà;

RILEVATO che costituisce un dato di fatto che, scaduta l'autorizzazione dell'impianto di depurazione, e nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva da parte della Regione Toscana, si rende indispensabile da parte del Gestore ASA, il mantenimento in esercizio di tale impianto perché l'interruzione comporterebbe gravi danni ambientali e di salute pubblica;

VISTA l'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP e Ambiente in atti comunali prot. n. 17907 del 30/12/2024 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dalla quale risulta che sussistono le condizioni tecniche e di fatto per il mantenimento in esercizio dell'impianto in oggetto nelle more del completamento degli atti amministrativi per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte della Regione Toscana;

CONSIDERATO, alla luce dell'istruttoria di cui al precedente capoverso, ragionevole ritenere che il procedimento attualmente in itinere avrà esito positivo e si concluderà col rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto in questione.

VISTO gli artt. 50 comma 5 e 55 comma 4 del TUEL, che riservano al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze continuabili ed urgenti finalizzate ad eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a condizione che abbiano durata limitata nel tempo.

RITENUTO che i presupposti di necessità ed urgenza sussistano nel caso in specie al fine di garantire la continuità di esercizio del depuratore, e con esso del servizio pubblico di depurazione facente parte del SII affidato ad ASA spa dall'AATO (oggi AIT), onde evitare una situazione di grave danno ambientale e per la salute pubblica;

DATO ATTO che in relazione a quanto riportato nell'istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP e Ambiente il termine di 30 giorni di deroga per sopperire alle problematiche rilevate in fase di rinnovo dell'AUA, può essere prorogato fino all'ottenimento di quest'ultima, e che pertanto la richiesta di ASA possa essere accoglibile

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco quale Ufficiale del Governo, ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del TUEL,

DISPONE

Il mantenimento in esercizio da parte del gestore ASA spa dell'impianto di depurazione posto in località Fetovaia nel comune di Campo nell'Elba, al fine di scongiurare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; con le stesse modalità della precedente autorizzazione allo scarico valida fino al 31.01.2025 e per la durata di ulteriori giorni novanta, eventualmente prorogabili a seguito di motivata richiesta da parte di ASA spa e nelle more del rilascio da parte della Regione Toscana del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico AUA.

La presente ordinanza dovrà essere comunicata alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana settore AUA, ad ARPAT dipartimento di Piombino Elba, alla AIT, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla ASL di Portoferraio e ASA SPA.

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale per tutto il tempo di validità della stessa.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana sede di Firenze entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero

alternativamente mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO MONTAUTI DAVIDE (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)